

**Ordinanza del DFGP
concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori
di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro
il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
(Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP)**

del 7 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l'articolo 17 della legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD);
visti gli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 4 della legge del 29 settembre 2017²
sui giochi in denaro (LGD),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza precisa gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD e dalla LGD per gli organizzatori di giochi di grande estensione (organizzatori).

² Essa non si applica agli organizzatori di giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 lettera d in combinato disposto con la lettera e LGD che non sono svolti in linea, sempre che l'importo massimo delle singole poste non superi 5 franchi e la possibilità massima di vincita non superi 5000 franchi.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a. *relazione d'affari*: tutte le operazioni di cassa e tutte le relazioni d'affari durature;
- b. *operazione di cassa*: ogni operazione in contanti con giocatori, in particolare il versamento delle vincite in contanti o mediante trasferimento bancario o postale, sempre che a queste operazioni non siano collegate relazioni d'affari durature;
- c. *relazione d'affari duratura*: le relazioni con un giocatore mediante le quali l'organizzatore mette a disposizione di quest'ultimo un conto per i crediti di gioco;

RU 2018 5319

¹ RS 955.0

² RS 935.51

- d. *transazione*: ogni flusso di denaro tra l'organizzatore e il giocatore nell'ambito di una relazione d'affari; l'addebito delle poste del gioco e gli accrediti delle vincite sul conto giocatore non sono considerate transazioni.

Capitolo 2: Obblighi di diligenza

(art. 3–11a LRD; art. 67 e 68 LGD)

Sezione 1: Identificazione e registrazione dei giocatori

(art. 3 LRD)

Art. 3 Identificazione in caso di giochi di grande estensione non svolti in linea

¹ L'organizzatore di giochi di grande estensione non svolti in linea deve adempiere gli obblighi d'identificazione se il versamento della vincita raggiunge o supera i valori soglia seguenti:

- 5000 franchi per i biglietti di lotteria elettronica venduti nell'ambito di giochi di grande estensione automatizzati e per tutte le scommesse sportive;
- 10 000 franchi per i biglietti di lotteria stampati;
- 15 000 franchi per i giochi di grande estensione non svolti in linea e non contemplati dalle lettere a o b.

² Per i giochi di grande estensione non svolti in linea, che non rientrano nel capoverso 1 lettere a o b, il valore soglia è di 25 000 franchi se la relazione d'affari tra l'organizzatore e il giocatore costituisce un rischio ridotto ai sensi dell'articolo 17.

Art. 4 Identificazione per giochi di grande estensione svolti in linea

¹ L'organizzatore di giochi di grande estensione svolti in linea deve adempiere gli obblighi d'identificazione se per una o più transazioni effettuate da una persona nel corso di 30 giorni civili sono raggiunti o superati i valori soglia seguenti:

- 15 000 franchi per i versamenti del giocatore sul proprio conto giocatore conformemente all'articolo 50 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2018³ sui giochi in denaro (OGD);
- 25 000 franchi per il trasferimento delle vincite sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD, sempre che nei 30 giorni precedenti il giocatore abbia puntato al massimo la metà delle sue poste per giochi di grande estensione la cui quota di restituzione è pari o superiore al 70 per cento;
- 10 000 franchi per il versamento delle vincite sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD, sempre che nei 30 giorni precedenti il giocatore abbia puntato più della metà delle sue poste per giochi di grande estensione la cui quota di restituzione è pari o superiore al 70 per cento;

³ RS 935.511

- d. 5000 franchi per il pagamento del saldo del conto giocatore o il trasferimento di crediti non risultanti dalle vincite sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD.

² Non appena effettua una transazione a favore o a carico del giocatore la quale raggiunge un valore soglia di cui al capoverso 1, l'organizzatore:

- a. registra le informazioni di cui all'articolo 5 e le verifica conformemente all'articolo 6;
- b. verifica l'indirizzo del domicilio del giocatore:
 - 1. inviandogli per posta un codice di accesso al conto giocatore con il quale può per la prima volta puntare poste o ordinare versamenti,
 - 2. consultando un estratto elettronico di una banca dati attendibile gestita da privati o di un registro pubblico tenuto dalle competenti autorità e memorizzandolo in forma elettronica,
 - 3. chiedendo al giocatore una fattura dell'energia elettrica, dell'acqua, del telefono o di Internet intestata a suo nome; oppure
 - 4. procedendo in un altro modo equiparabile alla verifica.
- c. verifica l'indirizzo di posta elettronica del giocatore:
 - 1. inviandogli per via elettronica una parola chiave utilizzabile soltanto una volta che gli permette di accedere o riaccedere al conto giocatore, o
 - 2. procedendo in un altro modo equiparabile a una verifica.

Art. 5 Informazioni da registrare per l'identificazione

¹ L'organizzatore registra:

- a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo del domicilio e la cittadinanza;
- b. per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale e l'indirizzo della sede.

² Se il giocatore proviene da un Paese nel quale non sono in uso la data di nascita o l'indirizzo del domicilio, l'obbligo di registrare queste informazioni decade. Tale situazione eccezionale va motivata in una nota allegata agli atti.

Art. 6 Verifica dell'identità

¹ L'organizzatore deve verificare l'identità delle persone fisiche e dei titolari di imprese individuali consultando l'originale o la copia autenticata secondo l'articolo 7 di un documento ufficiale in caratteri latini munito di fotografia, quale un passaporto, una carta d'identità o una licenza di condurre.

² Allestisce una copia dell'originale presentatogli sulla quale conferma di aver preso visione dell'originale, appone la firma e la data sulla copia che memorizza in formato elettronico o che inserisce negli atti.

³ Nel caso di una copia autenticata, la inserisce nei suoi atti o procede secondo il capoverso 2.

⁴ Invece di procedere secondo i capoversi 1–3, l'organizzatore può:

- a. consultare un mezzo d'identificazione elettronico riconosciuto e memorizzarlo in formato elettronico;
- b. procedere a un'identificazione mediante video o in linea;
- c. consultare un estratto elettronico di una banca dati attendibile gestita da privati o di un registro pubblico gestito dalle competenti autorità e memorizzarlo in formato elettronico; o
- d. consultare e memorizzare o inserire negli atti una copia di un documento probatorio trasmessogli dal giocatore in forma cartacea o elettronica, se il giocatore prova di disporre di un conto bancario o postale svizzero oppure di un analogo conto svizzero intestato a suo nome.

Art. 7 Autenticazione

¹ L'autenticazione della copia del documento d'identificazione è rilasciata da:

- a. un notaio o un servizio pubblico, solitamente preposti al rilascio di tali autenticazioni;
- b. un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
- c. un intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
- d. un intermediario finanziario con domicilio o sede all'estero che esercita un'attività secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD, sempre che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

² È considerata autenticata anche la copia di un documento d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 18 marzo 2016⁴ sulla firma elettronica, in combinazione con un'autenticazione elettronica effettuata dal giocatore. Tale copia del documento d'identità deve essere stata richiesta nel quadro dell'emissione di un certificato qualificato.

³ L'organizzatore può rinunciare all'autenticazione se adotta altri provvedimenti che gli consentono di verificare l'identità e l'indirizzo del giocatore. Questi provvedimenti devono essere documentati.

Art. 8 Mancanza di documenti d'identità

Se il giocatore non dispone di documenti d'identità ai sensi dell'articolo 6, la sua identità può essere eccezionalmente verificata sulla base di altri documenti sostitutivi probatori. Tale situazione eccezionale va motivata in una nota agli atti.

⁴ RS 943.03

Sezione 2: Accertamento dell'avente economicamente diritto

(art. 4 LRD)

Art. 9 Principio

L'organizzatore richiede al giocatore una dichiarazione scritta dove è indicata l'identità della persona fisica che ha economicamente diritto ai valori patrimoniali (avente economicamente diritto) trasferiti o da trasferire, se esso deve identificare:

- a. il giocatore conformemente all'articolo 3;
- b. il giocatore conformemente all'articolo 4 ed è adempiuta una delle seguenti condizioni:
 1. sa che il giocatore non è l'avente economicamente diritto,
 2. nutre dubbi sul fatto che il giocatore sia l'avente economicamente diritto,
 3. nella relazione con il giocatore constata comportamenti insoliti,
 4. l'Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione lo mette in guardia contro abusi in generale o un determinato giocatore,
 5. sospetta un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Art. 10 Informazioni necessarie

¹ La dichiarazione del giocatore relativa all'avente economicamente diritto deve riportare le seguenti informazioni: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadinanza.

² La dichiarazione può essere firmata o confermata per via elettronica dal giocatore o da una persona con procura. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione è firmata o confermata per via elettronica da una persona autorizzata a tale scopo secondo la documentazione della società.

³ Se l'avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale non sono in uso la data di nascita o l'indirizzo del domicilio, l'obbligo di rilevare queste informazioni decade. Tale situazione eccezionale va motivata in una nota allegata agli atti.

Sezione 3: Obblighi di diligenza particolari

(art. 6 LRD)

Art. 11 Principio

L'organizzatore chiarisce senza indugio le circostanze economiche di una relazione d'affari o di una transazione non appena si verifica un caso di cui all'articolo 6 capoverso 2 LRD.

Art. 12 Relazioni d'affari che comportano un rischio elevato

¹ L'organizzatore stabilisce i criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato.

² A seconda dell'attività dell'organizzatore e del profilo del cliente, entrano in considerazione in particolare i criteri seguenti:

- a. la sede, il domicilio e la cittadinanza del giocatore o dell'avente economicamente diritto;
- b. il tipo e il luogo dell'attività commerciale del giocatore o dell'avente economicamente diritto;
- c. il tipo di prodotti richiesti;
- d. l'ammontare dei valori patrimoniali immessi dal giocatore nell'ambito dei giochi svolti in linea;
- e. l'ammontare dei valori patrimoniali vinti o rimborsati;
- f. il Paese di origine o di destinazione di transazioni frequenti.

Art. 13 Classificazione delle relazioni d'affari in funzione del rischio

¹ L'organizzatore suddivide le sue relazioni d'affari in una delle quattro categorie seguenti:

- a. rischio molto elevato: relazioni d'affari che adempiono due o più criteri di rischio di cui all'articolo 12;
- b. rischio elevato: relazioni d'affari che adempiono uno dei criteri di rischio di cui all'articolo 12;
- c. rischio normale: relazioni d'affari che non adempiono alcun criterio di rischio di cui all'articolo 12;
- d. rischio ridotto: relazioni d'affari ai sensi della lettera c che presentano caratteristiche di rischio attenuanti.

² L'organizzatore verifica ogni anno la classificazione delle relazioni d'affari.

Art. 14 Transazioni che comportano un rischio elevato

¹ L'organizzatore stabilisce i criteri intesi a individuare le transazioni che comportano un rischio elevato.

² A seconda dei prodotti dell'organizzatore richiesti dal giocatore entrano in considerazione in particolare i criteri seguenti:

- a. l'ammontare dei valori patrimoniali immessi dal giocatore nell'ambito dei giochi svolti in linea;
- b. l'ammontare dei valori patrimoniali vinti o rimborsati;
- c. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della relazione d'affari;
- d. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari analoghe.

³ Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio elevato le transazioni di un giocatore soggetto all'obbligo di identificazione mediante le quali all'inizio della relazione d'affari vengono immessi in una volta più di 30 000 franchi.

Art. 15 Rischio elevato in caso di giochi di grande estensione non svolti in linea

¹ In caso di giochi di grande estensione non svolti in linea, il rischio è elevato se nell'ambito di una o più transazioni in un periodo di 365 giorni il versamento di vincite e di altri crediti di gioco raggiunge o supera i 100 000 franchi.

² L'organizzatore chiarisce se vi sia una caratteristica di rischio ai sensi dell'articolo 6 capoversi 3 e 4 LRD al più tardi quando è tenuto a verificare l'identità del giocatore secondo l'articolo 3.

Art. 16 Rischio elevato in caso di giochi di grande estensione svolti in linea

¹ In caso di giochi di grande estensione svolti in linea, il rischio è elevato se, nell'ambito di una o più transazioni in un periodo di 365 giorni, sono raggiunti o superati complessivamente i valori soglia seguenti:

- a. 30 000 franchi per i versamenti del giocatore sul conto giocatore conformemente all'articolo 50 capoverso 1 OGD⁵;
- b. 100 000 franchi per i trasferimenti delle vincite sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD, sempre che nei 365 giorni precedenti il giocatore abbia puntato al massimo la metà delle sue poste per giochi di grande estensione la cui quota di restituzione è pari o superiore al 70 per cento;
- c. 40 000 franchi per i trasferimenti delle vincite sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD, sempre che nei 365 giorni precedenti il giocatore abbia puntato più della metà delle sue poste per giochi di grande estensione la cui quota di restituzione è pari o superiore al 70 per cento;
- d. 20 000 franchi per il pagamento del saldo del conto giocatore o il trasferimento di crediti, non risultanti dalle vincite, sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD.

² L'organizzatore chiarisce se vi sia una caratteristica di rischio ai sensi dell'articolo 6 capoversi 3 e 4 LRD al più tardi quando è tenuto a verificare l'identità del giocatore secondo l'articolo 4.

Art. 17 Rischio ridotto

In caso di giochi di grande estensione non svolti in linea, una relazione d'affari comporta un rischio ridotto (art. 13 cpv. 1 lett. d) se:

- a. la quota di restituzione teorica dei giochi a cui si partecipa è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento;

- b. il diritto del giocatore al rimborso delle poste di gioco deriva dal fatto che un gioco previsto non può svolgersi a causa di circostanze esterne, come ad esempio l'annullamento di una manifestazione sportiva;
- c. il diritto del giocatore al versamento della vincita attestato da un giustificativo di vincita o da un giustificativo simile prevede un termine adeguato.

Art. 18 Contenuto dei chiarimenti

¹ L'organizzatore chiarisce in particolare:

- a. se il giocatore è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali immessi, vinti o rimborsati;
- b. l'origine dei valori patrimoniali immessi;
- c. l'origine del patrimonio del giocatore o dell'avente economicamente diritto;
- d. l'attività commerciale esercitata dal giocatore o dall'avente economicamente diritto.

² Procede ai chiarimenti di cui al capoverso 1 lettera a soltanto se:

- a. sa che il giocatore ha puntato poste non superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni; o
- b. non possiede indizi secondo cui il giocatore abbia puntato complessivamente poste superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni.

Art. 19 Portata dei chiarimenti

¹ I chiarimenti comprendono in particolare:

- a. la raccolta di informazioni scritte o orali presso il giocatore o l'avente economicamente diritto;
- b. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubbliche;
- c. se del caso, ragguagli forniti da persone degne di fiducia.

² L'organizzatore verifica la plausibilità dei chiarimenti ottenuti, li documenta e controlla se sono adempiute le condizioni per una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LRD.

Art. 20 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni

¹ L'organizzatore provvede a una sorveglianza efficace delle relazioni d'affari.

² Provvede a una sorveglianza efficace delle transazioni documentando per ogni cliente le transazioni seguenti:

- a. il versamento di vincite e di altri crediti superiori a 15 000 franchi;
- b. tutte le transazioni nell'ambito di una relazione d'affari duratura.

³ Se necessario ai fini di una sorveglianza efficace, l'Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione può chiedere a un organizzatore di utilizzare un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni.

Art. 21 Pagamenti da parte dell'organizzatore

In caso di giochi svolti in linea, l'organizzatore versa le vincite superiori a 1000 franchi direttamente sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD⁶.

Art. 22 Pagamenti da parte del distributore

Nell'ambito della sua offerta di gioco, l'organizzatore garantisce che i suoi distributori non paghino ai giocatori importi superiori a 2000 franchi per ogni attestazione di vincita o giustificativo simile.

Sezione 4: Obbligo di allestire e conservare documenti

(art. 7 LRD)

Art. 23

¹ L'organizzatore conserva in particolare i seguenti documenti:

- a. una copia dei documenti che sono serviti per l'identificazione del giocatore;
- b. la dichiarazione scritta del giocatore relativa all'identità dell'avente economicamente diritto;
- c. una nota scritta relativa ai risultati dell'applicazione dei criteri secondo l'articolo 12;
- d. una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo gli articoli 11 e 18;
- e. i documenti relativi alle transazioni soggette all'obbligo di documentazione secondo l'articolo 20 capoverso 2;
- f. una copia delle comunicazioni secondo l'articolo 9 capoverso 1 LRD e l'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale (CP)⁷.

² I documenti devono consentire di ricostruire ogni singola transazione che va documentata secondo l'articolo 20 capoverso 2.

³ Dopo la conclusione di una relazione d'affari, l'organizzatore conserva i documenti per dieci anni in un luogo sicuro in Svizzera, accessibile in ogni momento ai servizi autorizzati.

⁴ L'organizzatore distrugge i dati raccolti in relazione a una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 LRD o l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP cinque anni dopo la comunicazione all'autorità competente.

⁶ RS 935.511

⁷ RS 311.0

Sezione 5: Provvedimenti organizzativi

(art. 8 LRD)

Art. 24 Direttive interne

¹ L'organizzatore emana direttive interne relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive sono adottate dal consiglio di amministrazione o dall'organo supremo di direzione.

² Nelle direttive interne l'organizzatore disciplina in particolare:

- a. i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d'affari che comportano un rischio elevato secondo l'articolo 12;
- b. i criteri applicati per il riconoscimento delle transazioni che comportano un rischio elevato secondo l'articolo 14;
- c. gli elementi fondamentali della sorveglianza delle transazioni secondo l'articolo 20;
- d. i casi nei quali il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l'articolo 25 è consultato e l'organo supremo di direzione deve essere informato;
- e. gli elementi fondamentali della formazione dei collaboratori;
- f. la politica dell'impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;
- g. le competenze per la comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- h. le modalità con le quali l'organizzatore registra, limita e sorveglia i rischi elevati;
- i. gli importi massimi secondo gli articoli 12 capoverso 2 lettere d ed e nonché 14 capoverso 2 lettere a e b, sempre che non siano fissati nella presente ordinanza;
- j. i termini di cui all'articolo 17 lettera c;
- k. la ripartizione dei compiti e delle competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità organizzative incaricate dell'applicazione degli obblighi di diligenza;

l.⁸ le condizioni quadro per l'aggiornamento dei documenti relativi ai clienti.

³ L'organizzatore inoltra le direttive interne all'Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione per approvazione.

⁴ Un organizzatore che impiega al massimo dieci persone non è tenuto a emanare direttive interne.

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 14 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 707).

⁵ Se necessario per garantire un'organizzazione aziendale adeguata, l'Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione può esigere da un organizzatore secondo il capoverso 4 di emanare direttive interne.

Art. 25 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

¹ Ogni organizzatore dispone di un servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro.

² Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'applicazione e al rispetto delle direttive interne;
- b. pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- c. predispone chiarimenti ai sensi dell'articolo 18 o li esegue esso stesso;
- d. fissa, se del caso, i parametri per il sistema di sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni ai sensi dell'articolo 20;
- e. presta consulenza alla direzione per tutte le questioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 26 Formazione del personale

L'organizzatore provvede alla selezione accurata del personale e alla formazione e formazione continua regolare di tutti i collaboratori incaricati di svolgere compiti inerenti ad aspetti rilevanti della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Sezione 6:⁹

Documentazione, rifiuto o interruzione della relazione d'affari

(art. 3–7 LRD)

Art. 27 Documentazione

Se l'organizzatore non effettua alcuna comunicazione perché è riuscito a dissipare il sospetto mediante chiarimenti complementari secondo l'articolo 6 LRD, ne documenta i motivi.

Art. 28

Abrogato

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 14 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 707).

Art. 29 Rifiuto o interruzione della relazione d'affari

L'organizzatore rifiuta di avviare una relazione d'affari oppure, fatto salvo l'articolo 12a dell'ordinanza dell'11 novembre 2015¹⁰ sul riciclaggio di denaro, interrompe una relazione d'affari già avviata se:

- a. non è in grado di identificare un giocatore che è tenuto a identificare;
- b. non è in grado di determinare l'aveute economicamente diritto in una relazione d'affari in cui è tenuto a determinare l'aveute economicamente diritto;
- c. non è in grado di chiarire le circostanze economiche relative al giocatore in una relazione d'affari in cui è tenuto a chiarire tali circostanze;
- d. anche dopo la procedura di cui all'articolo 5 capoverso 1 LRD permangono dubbi in merito all'identità del giocatore o dell'aveute economicamente diritto;
- e. ha il sospetto che gli siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull'identità del giocatore o sulle sue circostanze economiche oppure sull'aveute economicamente diritto.

Capitolo 3: Entrata in vigore**Art. 30**

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

² Se i risultati della votazione del 10 giugno 2018 sono omologati soltanto dopo il 24 dicembre 2018, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

¹⁰ RS 955.01